

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3067 del 29/08/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop per lo stabilimento sito in comune di San Giorgio di Piano, via Centese n° 5/3
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3112 del 26/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop per lo stabilimento sito in comune di San Giorgio di Piano, via Centese n° 5/3

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop per lo stabilimento ubicato nel Comune di San Giorgio di Piano, via Centese n° 5/3 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop, c.f e p. iva 00305880379, avente sede legale e stabilimento in comune di San Giorgio di Piano, via Centese n° 5/3, ha presentato in data 18/09/2015⁸ al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al sito produttivo che svolge attività di essiccazione e stoccaggio cereali, selezione sementi.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, mentre è dichiarato che non sono state apportate modifiche alla situazione autorizzata per gli scarichi di reflui in acque superficiali⁹ e per lo scarico di reflui domestici ed acque meteoriche pure in acque superficiali¹⁰.

In data 09/06/2016 è pervenuto il parere favorevole del SUAP dell'Unione Reno Galliera¹¹ per prorogare l'AUA la validità delle autorizzazioni allo scarico.

In data 28/01/2016 è pervenuto il parere favorevole del Servizio Territoriale¹² di ARPAE in merito alle emissioni in atmosfera.

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 114140 del 29/09/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 22003 del 2016**

⁹ Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 130622 del 18/09/2013

¹⁰ Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed acque reflue meteoriche in acque superficiali Prot n° 18435 del 02/09/2013 ed scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali Prot n° 18144 del 07/12/2011

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/10371

¹² Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/1246

- Autorizzazione allo scarico di reflui in acque superficiali come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici ed acque meteoriche in acque superficiali come individuati in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop
Comune di San Giorgio di Piano - via Centese n° 5/3

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di essiccazione e stoccaggio cereali, selezione sementi svolta dalla società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop nello stabilimento ubicato in Comune di San Giorgio di Piano, via Centese n° 5/3, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LINEA SELEZIONE BALLARINI ASPIRAZIONE SCARTI DI PULITURA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LINEA SELEZIONE Cimbria ASPIRAZIONE SCARTI DI PULITURA

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU TRASPORTI INTERNI

Portata massima	22000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE PREPULITURA PRIMA DELLO STOCCAGGIO

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	9 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE PREPULITURA PRIMA DELLO STOCCAGGIO

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	9 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: ASPIRATORE Cimbria Pulitura (TARARA-CILINDRI-TAVOLA DENSIMETRICA)

Portata massima	17600 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: ASPIRATORE BUCHE

Portata massima	30000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: ASPIRATORE BALLARINI PULITURA (TARARA-CILINDRI-TAVOLA
DENSIMETRICA) – TRAMOGGIA SCARICO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: TARARA SEMENTINE

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: INSACCO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: DECORTICAZIONE

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: PERLATURA SEMENTINE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SCARTI SEMENTINE

Portata massima 2000 Nm³/h

Altezza minima 15 m

Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: CAPPA LABORATORIO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj) e non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e di cumulabilità particolarmente elevata.

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE PULITORE VT18 - II PIANO LINEA CEREALI

Portata massima 5000 Nm³/h

Altezza minima 20 m

Durata massima 10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: PULITORE DEL VERDE – IV PIANO LINEA MAIS

Portata massima 12000 Nm³/h

Altezza minima 30 m

Durata massima	16 h/g
----------------------	--------

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E18
 PROVENIENZA: ESSICCATOIO SORGO
 EMISSIONE E19
 PROVENIENZA: ESSICCATOIO MAIS 1
 EMISSIONE E20
 PROVENIENZA: ESSICCATOIO MAIS 2
 EMISSIONE E60
 PROVENIENZA: BRUCIATORE ESSICCAZIONE BIETOLA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 commi 1 del DLgs 152/06, in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera v-bis (*Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a gpl o a biogas*) e non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e di cumulabilità particolarmente elevata.

EMISSIONE E21 – E21 BIS
 PROVENIENZA: BUCA

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Unitamente alle analisi di messa a regime dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario a garantire l'efficienza di abbattimento superiore al 90%.

EMISSIONI da E22 a E37
 PROVENIENZA: TORRINI RICAMBIO ARIA
 EMISSIONI da E38 a E59
 PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA SILOS

Non sono fissati limiti di sostanza inquinante in emissione.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in

questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata ad ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione e comunque non oltre il 31.08.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/08/2017 le prese di campionamento delle emissioni per cui è prevista una periodicità di analisi dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione da E1 a E14, E16, E17, E21, E21BIS. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE

Autorizzazione Unica Ambientale

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop
Comune di San Giorgio di Piano - via Centese n° 5/3

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti in
acque superficiali e scarico di acque reflue industriali di cui al capo II del titolo IV della
sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8.
della D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarichi n. 1 – 2 – 3 e 4

Scarichi esistenti, in fosso di campagna, di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti. Per la gestione delle acque meteoriche ogni singola rete fognaria è dotata, prima dell'immissione nel fosso ricettore, di pozzetto sedimentatore e separatore di idrocarburi. Tale sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento è conforme a quanto indicato dalla D.G.R. 286/2005.

Scarico n. 5

Scarico esistente, in fosso di campagna, di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti del nuovo "Centro Macchine" e delle acque reflue industriali originate dall'officina riparazione macchine ed attrezzature agricole e dall'attività di lavaggi macchine agricole (lavaggio eseguito con idropulitrice ad acqua senza aggiunta di detersivi). Il sistema di trattamento è costituito da un sistema di trattamento in continuo per la rimozione delle sostanze decantabili ed una sezione di separazione idrocarburi dotata di filtro a coalescenza di tipo lamellare incrociato (dispositivo di classe 1 con limite di concentrazione di idrocarburi non emulsionati pari a 5 mg/l).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico di acque reflue domestiche di competenza amministrativa del Comune di San Giorgio di Piano ed un'ulteriore immissione di acque meteoriche di dilavamento aree esterne (solo transito e sosta) e coperti non soggetta a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

- Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n°130622 del 18/09/2013 CL 11.4.5/149/2012, come modificata ed integrata per voltura intestazione con atto della Provincia di Bologna IP 5592/2014 del 29/09/2014. Tali atti sono allegati di seguito quale parte integrate e sostanziale del presente Allegato B dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Entro 60 giorni dal provvedimento di rilascio del presente atto Il Titolare dello scarico deve inviare ad ARPAE-SAC di Bologna e ARPAE ST Distretto di Pianura, una Planimetria aggiornata, completa ed esaustiva, atta a fotografare il completo sistema delle reti fognarie dell'impianto (parte esistente e parte nuova), comprensiva dei dettagli costruttivi e di posizionamento dei pozzetti di ispezione e campionamento di ogni singolo scarico
- La validità dell'autorizzazione allo scarico indicata negli atti riportati di seguito è da intendersi prorogata alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



PROVINCIA DI
BOLOGNA

IP/ANNO 5592/2014

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 Parte Terza - Voltura autorizzazione allo scarico, in acque superficiali, PG N. 130622/2013 CL 11.4.5/149/2012, dal CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA Società Cooperativa al CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Società Cooperativa.

IL RESPONSABILE P.O.

DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

UNITA' OPERATIVA PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Vista l'autorizzazione allo scarico PG N. 130622/2014 del 18/09/2013 CL 11.4.5/149/2012, rilasciata da questa Amministrazione Provinciale ai sensi del D.Lgs.152/2006, con validità fino a tutto il 17/09/2017, relativa agli scarichi di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento originate dalle aree esterne dello stabilimento denominato:

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA

Sede legale

VIA CENTESE CIV. 5/3 – 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

ed immissione in acque superficiali nel corpo idrico ricettore:

Fosso di campagna

Visto il D.Lgs. 152/2006 art.124 comma 12;

Vista la comunicazione di variazione di titolarità dell'autorizzazione di cui sopra, presentata da Gabriele Cristofori, Presidente del Consorzio Agrario dell'Emilia, con nota in atti al PG N. 131247/2014 del 09/09/2014 CL 11.4.5/149/2012,

PRENDE ATTO CHE

La Società Cooperativa CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA e' subentrata, in relazione alla fusione per incorporazione del CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA con la Società Cooperativa CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA, quale Titolare dell'attività da cui hanno origine le acque reflue scaricate;

E DISPONE CHE

L'autorizzazione allo scarico PG N. 130622 del 18/09/2013 CL 11.4.5/149/2012 con scadenza di validità in data 17/09/2017 è da intendersi intestata a:

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA

VIA CENTESE CIV. 5/3 – 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

C.F. 00305880379 - Partita I.V.A. 00305880379

Si ricorda inoltre che il Titolare dello scarico è tenuto a presentare, **sei mesi** prima del termine di scadenza (17/09/2017), la **richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 atto che ricomprenderà anche l'autorizzazione allo scarico.**

Il presente atto è da considerarsi modifica dell'autorizzazione allo scarico PG N. 130622 del 18/09/2013 CL 11.4.5/149/2012 alla quale dovrà essere allegato, conservato e reso disponibile in caso di controllo.

Il presente atto sarà notificato al Titolare dello scarico e trasmesso in copia al competente Distretto ARPA.

Documentazione di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

1. Copia della lettera di comunicazione avente per oggetto la fusione, per incorporazione, del Consorzio Agrario Provinciale di Reggio Emilia e il Consorzio Agrario di Bologna e Modena, pervenuta agli atti della Provincia di Bologna PG N. 131247/2014 del 09/09/2014 CL 11.4.5/149/2012.

Bologna, data di redazione 29/09/2014

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



PROVINCIA DI
BOLOGNA

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: D. Lgs. 152/2006 Parte Terza - Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue originate dall'attività di centro macchine (officina, lavaggio, magazzini ricambio, esposizione, ecc.) e deposito oli minerali svolta presso lo stabilimento denominato **CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA Società Cooperativa**, sito in comune di **SAN GIORGIO DI PIANO (BO)** in via **CENTESE** civ. 5/2.

IL RESPONSABILE P.O.

VISTA l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. **322475/2009** del **18/09/2009** CL **11.4.5/364/2009**, rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza dalla Provincia di Bologna al **CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA Società Cooperativa** per gli scarichi originati dall'attività di centro macchine (officina, lavaggio, magazzini ricambio, esposizione, ecc.) e deposito oli minerali svolta presso lo stabilimento denominato **CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA Società Cooperativa**, sito in comune di **SAN GIORGIO DI PIANO (BO)** in via **CENTESE** civ. 5/2, con scadenza di validità il **17/09/2013**;

VISTA la domanda di rinnovo di autorizzazione, in atti al PG N. **133210/2012** del **31/08/2012** CL **11.4.5/149/2012**, presentata da

BRANDANI Daniele, Persona espressamente delegata dalla Società Titolare dell'attività da cui hanno origine gli scarichi del **CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA Società Cooperativa**, comprensiva della dichiarazione che gli scarichi non sono stati oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

VISTA la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA – Sezione Provinciale di Bologna trasmessa alla Provincia di Bologna con Prot. n° **PGBO/2012/55462** del **29/10/2012**, in atti al PG N. **164930/2012** del **07/11/2012**, vistata in data **13/09/2013** dal Responsabile del Procedimento Amministrativo appartenente all'U.O. Acqua della Provincia di Bologna;
RISCONTRATO che Titolare dello scarico è il **CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA Società Cooperativa** con sede Legale in comune di **SAN GIORGIO DI PIANO (BO)** in via **VINGONE** civ. **5/3** – C.A.P. **40016** (C.F. e Partita I.V.A. **00305880379**);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

DISPONE IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

PG N. 322475/2009 del 18/09/2009 CL 11.4.5/364/2009

al **CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA Società Cooperativa**, nella persona del suo Legale Rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente agli scarichi di seguito indicati ed individuati con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

Scarichi n. 1 – 2 – 3 e 4

Scarichi esistenti, in fosso di campagna, di acque meteoriche di

dilavamento delle aree esterne e dei coperti. Per la gestione delle acque meteoriche ogni singola rete fognaria è dotata, prima dell'immissione nel fosso ricettore, di pozzetto sedimentatore e separatore di idrocarburi. Tale sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento è conforme a quanto indicato dalla D.G.R. 286/2005.

Scarico n. 5

Scarico esistente, in fosso di campagna, **di acque reflue industriali** costituite dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti del nuovo "Centro Macchine" e delle acque reflue industriali originate dall'officina riparazione macchine ed attrezzature agricole e dall'attività di lavaggi macchine agricole (lavaggio eseguito con idropulitrice ad acqua senza aggiunta di detergenti). Il sistema di trattamento è costituito da un sistema di trattamento in continuo per la rimozione delle sostanze decantabili ed una sezione di separazione idrocarburi dotata di filtro a coalescenza di tipo lamellare incrociato (dispositivo di classe 1 con limite di concentrazione di idrocarburi non emulsionati pari a 5 mg/l).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche due scarichi di acque reflue domestiche di competenza amministrativa del Comune di San Giorgio di Piano ed un'ulteriore immissione di acque meteoriche di dilavamento aree esterne (solo transito e sosta) e coperti non soggetta a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

E CONFERMA

le prescrizioni riportate dal punto 1 al punto 6 della citata precedente

autorizzazione allo scarico che il Titolare dello scarico è tenuto a conservare ed allegare al presente atto di rinnovo.

Il presente atto di rinnovo, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, è valido quattro anni dal 18/09/2013 e quindi ha scadenza in data 17/09/2017;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, sei mesi prima del succitato termine di scadenza, la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 atto che ricomprenderà anche l'autorizzazione allo scarico;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a € 290,00 di cui € 130,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 420,00 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.

Della presente autorizzazione, pubblicata integralmente all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale, sarà data comunicazione in formato elettronico, a cura dell'U.O. Acqua, all'A.R.P.A. - Distretto Territoriale di Pianura.

Avverso tale provvedimento di autorizzazione i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni,

decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione o della piena conoscenza di esso.

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

1. Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e degli scarichi (allegato alla presente determina);
2. Copia precedente autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza con atto PG N. **322475/2009** del **18/09/2009** CL **11.4.5/364/2009** comprensiva dell'elenco degli elaborati tecnici che individuano gli scarichi autorizzati.

Bologna, data di redazione 17/09/2013

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

CTR 203134

scala 1:3000

Area Stabilimento
CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA
E MODENA Soc. Cooperativa
Via Centese civ. 5/2
Comune di San Giorgio di Piano

Due Olmi

PROVINCIA

Scarico n. 2, in fosso di campagna, di acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti.

Scarico n. 1, in fosso di campagna, di acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti.

Scarico n. 3, in fosso di campagna, di acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti.

Scarico n. 4, in fosso di campagna, di acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti.

Scarico n. 5, in fosso di campagna, di acque reflue industriali.



Allegato 1 all'Autorizzazione
P.G. 130622 del 18 SET 2013



PROVINCIA DI
BOLOGNA



Allegato n. 2 all'Autorizzazione
P.G. 130622 del 18 SET. 2013

COPIA

Autorizzazione allo scarico
ai sensi del D.Lgs.152/2006 – parte terza

IL DIRETTORE
DEL SETTORE AMBIENTE

VISTA l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. 120906/2007 del 06.04.2007 fascicolo 11.4.5/642/2006 rilasciata dalla Provincia di Bologna al CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA Soc.Coop.a r.l. per scarico di acque reflue originate dalle attività svolte presso lo stabilimento sito in comune di San Giorgio di Piano in via Centese n°5/2, con scadenza di validità il 05.04.2011;

VISTA la domanda di nuova autorizzazione per variazioni (realizzazione nuovo Centro Macchine), in atti al PG N. 311814/2009 del 10/09/2009 fascicolo 11.4.5/364/2009, presentata da ANGELO BARBIERI, in qualità di Direttore Generale del **CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA Soc.Coop.ar.l.** per gli scarichi originati dall'attività di Centro Macchine Agricole (officina, lavaggio, magazzino ricambi, esposizione, ecc..) e deposito oli minerali svolta presso lo stabilimento sito in Comune di San Giorgio di Piano (BO) in via Centese, 5/2;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria svolta dal competente Distretto di ARPA e dall'U.O. Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione Provinciale richiamati nel rapporto istruttorio in atti al P.G.n°316996/2009 del 15/09/2009;

2009-f364 Consorzio Agrario Autorizzazione.DOC

1

SETTORE AMBIENTE - Servizio Tutela Ambientale - U.O. Gestione Risorse Idriche
Via San Felice, 25 - 40122 Bologna - stanza 2B07 - Tel. 051 6598275/6598398 - Fax 051 6598883 - 8550
La Provincia di Bologna è registrata Emas - Reg. n. 1-000432 - www.provincia.bologna.it



8705
RISCONTRATO che Titolare degli scarichi è risultato essere il
CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA Soc.Coop.ar.l.
con sede Legale in Comune di Bologna (BO) in via E.Mattei, 6 (C.F. e
P.IVA 00305880379);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

DISPONE LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

PG N. 120906/2007 del 06.04.2007 fascicolo 11.4.5/642/2006

ED AUTORIZZA

IL CONSORZIO AGRARIO DI BOLOGNA E MODENA
Soc.Coop.ar.l., nella persona del suo legale rappresentante, a scaricare le
acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa
relativamente agli scarichi di seguito indicati ed individuati con la
documentazione in atti della Provincia di Bologna:

Scarichi 1 - 2 - 3 e 4

*Scarichi in fosso di campagna di acque meteoriche di dilavamento delle
aree esterne e dei coperti.*

*Per la gestione delle acque meteoriche ogni singola rete fognaria è dotata,
prima dell'immissione nel fosso ricettore, di pozzetto sedimentatore e
separatore di idrocarburi.*

*Tale sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento è
conforme a quanto indicato dalla D.G.R.286/2005.*

Scarico 5

*Scarico in fosso di campagna di acque reflue industriali costituite
dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei
coperti del nuovo "Centro Macchine" e delle acque reflue industriali*



originare dall'officina riparazione macchine ed attrezzature agricole e dall'attività di lavaggio macchine agricole (lavaggio eseguito con idropulitrice con acqua senza aggiunta di detersivi).

Il sistema di trattamento è costituito da un sistema di trattamento continuo per la rimozione delle sostanze decantabili ed una sezione di separazione idrocarburi dotata di filtro a coalescenza di tipo lamellare incrociato (dispositivo di classe 1 con limite di concentrazione di idrocarburi non emulsionati pari a 5 mg/l).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche due scarichi di acque reflue domestiche di competenza amministrativa del Comune di San Giorgio di Piano ed un'ulteriore immissioni di acque meteoriche di dilavamento aree esterne (solo transito e sosta) e coperti non soggetta a vincoli o prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

con le seguenti nuove prescrizioni:

1. I sistemi di gestione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne nei punti di controllo in uscita dai sistemi di trattamento (scarichi 1 - 2 - 3 e 4) devono garantire il rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalla tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali ed Idrocarburi Totali;
2. Lo scarico 5, nel punto di controllo finale (ISP5 in planimetria "A2"), deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per gli scarichi in acque superficiali;
3. I punti di ispezione e campionamento (scarichi 1 - 2 - 3 - 4 e 5)

dovranno essere realizzati in modo tale da consentire il prelievo del refluo per caduta. In caso di oggettiva impossibilità a garantire la realizzazione di tale tipologia di pozzetti di ispezione/campionamento dovranno essere concordate diverse modalità di realizzazione direttamente con i tecnici del competente Distretto ARPA;

4. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:

- Tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- L'impianto di trattamento delle acque reflue industriali ed i sistemi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento siano sottoposti a periodiche, almeno annuali, operazioni di verifica, controllo e manutenzione, compresa asportazione del materiale separato (fanghi ed oli) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- Lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue industriali e dai sistemi di gestione delle acque meteoriche sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;

5. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;



6. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi Il Titolare degli scarichi ed Il Gestore degli impianti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata e , per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, ha validità quattro anni dalla data di rilascio del presente atto;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna;

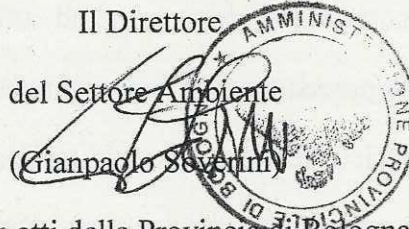
Vista la delibera della Giunta Provinciale n.332 I.P.3174/2004 del 26/07/2004 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a €. 710,00 di cui € 130,00 per attività amministrativa dell'Amministrazione Provinciale ed € 580,00 per rapporto e valutazioni tecniche di ARPA.

La presente autorizzazione sarà notificata, tramite il SUAP dell'Unione Reno Galliera, al Titolare dello scarico e trasmessa in copia, al competente Ufficio Tecnico del Comune di San Giorgio di Piano ed all'A.R.P.A. -

Distretto di Pianura;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.

Il Direttore
del Settore Ambiente
(Gianpaolo Severini)



Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

1. Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e degli scarichi;
2. Copia richiesta di autorizzazione allo scarico e Scheda di rilevamento dell'attività e dello scarico datata 08.09.2009;
3. Elaborato "Estratto C.T.R. in scala 1:5000" datato 08/09/2009;
4. Elaborato "Relazione sul sistema fognario" datato 09/07/2009;
5. Elaborato Grafico A/1 "Planimetria zona interventi" datato luglio 2009;
6. Elaborato Grafico A/2 "Schema fognature" datato luglio 2009.

Scarico 3 - acque meteoriche
di dilavamento aree esterne e
coperti

Area stabilimento
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE
BOLOGNA MODENA S.C.A.R.L.
Via Centese n°5/2
Comune di San Giorgio di Piano

Scarico 2 - acque meteoriche
di dilavamento aree esterne e
coperti

Scarico 1 - acque meteoriche
di dilavamento aree esterne e
coperti

Scarico 5 - acque reflue industriali

Scarico 4 - acque meteoriche
di dilavamento aree esterne e
coperti



Allegato n. 1 all'Autorizzazione
P.G. 2224.75 del 18 SET. 2009

CTR 203134

Autorizzazione Unica Ambientale

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop
Comune di San Giorgio di Piano - via Centese n° 5/3

ALLEGATO C

**matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di
cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarichi di acque reflue domestiche ed acque reflue meteoriche recapitanti in corpo idrico superficiale

Prescrizioni

- Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nel parere favorevole del SUAP dell'Unione Reno-Galliera Pront.n.23646 del 07/06/2016 di proroga in Autorizzazione Unica Ambientale delle autorizzazioni allo scarico allegate di seguito quali parti integrati e sostanziali del presente Allegato C dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- La validità dell'autorizzazione allo scarico indicata negli atti riportati di seguito è da intendersi prorogata alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 25412/37288/2015 SN

Prot. n. 23646

Spett.le

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Bologna

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Consorzio Agrario dell'Emilia Soc. Coop. con sede in San Giorgio di Piano (BO) - Via Centese n. 5/3 - P.I. 00305880379

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 18/09/2015, con protocollo n. 37288, per lo stabilimento del **Consorzio Agrario dell'Emilia Società Cooperativa** sito nel Comune di San Giorgio di Piano in Via Centese, 5/3;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Proroga dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali;
- Proroga delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e meteoriche rilasciate rispettivamente in data 7/11/2011 P.G. n. 18144 e in data 2/09/2013 P.G. n. 18435;

Acquisito il parere favorevole del Comune di San Giorgio di Piano espresso con nota prot n. 12443 del 1/10/2015;

Vista la nota di Arpa - Distretto di Pianura, in atti in data 1/06/2016;

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)



si esprime per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proroga in Autorizzazione Unica Ambientale delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche e meteoriche sopra richiamate, vincolata al rispetto della seguente prescrizioni:

- *presentazione entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica di Ambientale di una planimetria degli scarichi idrici completa ed esaustiva dell'intero sistema di raccolta e scarico dei vari punti esistenti, sia per i reflui industriali, meteorici e domestici.*

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 07/06/2016

Il Responsabile SUAP
Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Pratica 17792/14297/2012 SN

Catasto Scarichi pratica n.º

PROVVEDIMENTO FINALE UNICO PROT. N. 18435 del 02/09/2013

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - RINNOVO

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Vista la domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico presentata in data 29/08/2012, protocollo n. 14297, da Brandani Daniele nato a Modena il 31/10/1950 e residente per la carica a San Giorgio di Piano (BO) in Via Centese n. 5/3 - C.F. BRNDNL50R31F257X in qualità di Dirigente della ditta **Consorzio Agrario di Bologna e Modena Soc. Coop.** con sede in San Giorgio di Piano (BO) - Via Centese n. 5/3 P.I. 00305880379 per i reflui provenienti dai fabbricati: *Centro macchine (ad uso magazzino, officina, esposizione macchine agricole ed uffici) e dal "nuovo capannone (ad uso officina e uffici)* siti in San Giorgio di Piano (BO) - Via Centese n. 5/3;

Visti:

- la precedente autorizzazione allo scarico prot. n. 10381 del 2/09/2009;
- la dichiarazione che non è intervenuto alcun cambiamento nell'attività svolta, nella superficie e nella qualità e quantità degli scarichi per tipologia, quantità, qualità delle acque e recapito finale.

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"*

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

CONCEDE

Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di **acque reflue domestiche** (*provenienti dai servizi igienici e locali di servizi*) e **acque reflue meteoriche** (*i reflui meteorici di dilavamento piazzali e lavaggio mezzi*) **classificate industriali** con recapito in corpo idrico superficiale, al Sig. Brandani Daniele sopra generalizzato, in qualità di Dirigente della ditta **Consorzio Agrario di Bologna e Modena Soc. Coop.** con sede in San Giorgio di Piano (BO) - Via Centese n. 5/3 P.I. 00305880379 per i reflui provenienti dai fabbricati: "Centro macchine (ad uso magazzino, officina, esposizione macchine agricole ed uffici) e "Nuovo capannone (ad uso officina e uffici) siti in San Giorgio di Piano (BO) in Via Centese n. 5/3 **a condizione che:**

- il pozzetto di ispezione, posto sul punto di scarico del sedimentatore-disoleatore "S5" sia anche di campionamento, ovvero consenta il prelievo del refluo per caduta.

PRECISA CHE

- La presente autorizzazione è valida esclusivamente per le acque, lo scarico e il recapito indicati.
- Ogni modifica apportata agli edifici, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in Abitanti Equivalenti (AE), rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- Al fine di garantire l'efficienza depurativa dei sistemi di trattamento dei reflui, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al contro lavaggio di ciascun filtro batterico anaerobico. Le fossa Imhoff, i pozzetti degrassatori, i sedimentatori e i desolatori installati dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata.
- Deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico qualora si intenda realizzare modifiche della rete fognante, qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo.
- Dovrà essere notificata ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile.

AVVERTE

- che l'autorità competente al controllo è per legge autorizzata a compiere all'interno dell'immobile tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;

- che fermo restando le sanzioni previste, l'autorizzazione potrà essere revocata qualora si riscontrasse un inadempimento delle norme di legge e/o da Regolamenti Comunali;
- che la presente autorizzazione è riferita esclusivamente allo scarico sopradetto, come individuato nella planimetria agli atti. Eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione allo scarico debitamente corredata dagli allegati previsti;
- che eventuali rifiuti, urbani, speciali o tossico-nocivi, ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs. n°22 del 05.02.97, prodotti presso l'insediamento, od altra unità operativa, ovvero liquami e fanghi ottenuti dal processo produttivo, o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno in piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti o società autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio della specifica normativa vigente;
- tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, al di fuori dei pubblici servizi, mediante pozzi o derivazioni, devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, e farne denuncia entro il 31 gennaio di ogni anno.

San Giorgio di Piano, 02/09/2013

Il Responsabile SUAP

F.to Nara Berti

**A norma del comma 7 dell'art. 45 del D.Lgs. n°
152 del 3/04/2006 la presente autorizzazione è
valida fino al**

01/09/2017

**Un anno prima della scadenza dovrà essere
richiesto il rinnovo.**

Pratica 13337/7957/2010 SN

PROVVEDIMENTO FINALE UNICO N. 18144 del 07/12/2011

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Vista la domanda presentata in data 01/07/2010, protocollo n. 7957, da Cristofori Gabriele nato a IMOLA (BO), il 30/06/1966 residente a Castel Guelfo di Bologna (BO) Via Palazzina n. 3 c.f. CRSGR166H30E289J in qualità di rappresentante legale della ditta Consorzio Agrario di Bologna e Modena Società Cooperativa con sede in San Giorgio di Piano (BO) via centese n. 5/3 p.i. 00305880379, avente ad oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NON RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA

per

X NUOVO SCARICO (ART. 124, D.LGS. 152/06)

per lo stabilimento sito in San Giorgio di Piano, via centese, 5/3, 5/4, esercente l'attività di: Servizio-centro direzionale;

Considerato che dalla documentazione prodotta è emerso che i reflui scaricati provengono da:

X ACQUE REFLUE DOMESTICHE

e che lo scarico richiesto, avviene nel seguente recapito:

X CORPO IDRICO SUPERFICIALE (Canale, fosso stradale, ecc.)

Denominazione: fosso con portata nulla oltre 120 g.g. /anno

Dato atto che:

- la Pratica è stata inviata al **Comune di San Giorgio di Piano** che, nei termini previsti, si è pronunciato nel modo seguente: “parere favorevole” (vedi nota prot. n. 9837 del 12/07/2011, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
- la stessa è stata inviata al Distretto Territoriale di Pianura, della Sezione Provinciale di Bologna, dell’**Agenzia Regionale di Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna** che, nei termini previsti si è pronunciata nel modo seguente:
“parere favorevole con prescrizioni” (vedi nota prot. n. 15841 del 18/11/2011, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale);

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento Comunale di Fognatura;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 447/98, così come modificato dal D.P.R. 440/00,

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N. 14058/2008 dell’Unione Reno Galliera.

CONCEDE

L’autorizzazione allo scarico, di acque reflue domestiche in corpo idrico ricettore. ai sensi del D.Lgs. n.152/06 con validità quadriennale, al Sig. Cristofori Gabriele nato a IMOLA(BO), il 30/06/1966 residente a Castel Guelfo di Bologna (BO), Via Palazzina n. 3, c.f. CRSGR66H30E289J, in qualità di rappresentante legale del Consorzio Agrario di Bologna e Modena Società Cooperativa con sede in San Giorgio di Piano (BO) via Centese n. 5/3 p.i. 00305880379, per lo scarico sito in San Giorgio di Piano, via Centese, 5/3, 5/4, sotto l’osservanza delle prescrizioni impartite dall’Agenzia Regionale di Prevenzione e Ambiente dell’Emilia Romagna nell’allegato parere;

PRECISA CHE

- La presente autorizzazione è valida esclusivamente per le acque, lo scarico e il recapito indicati.
- La presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute negli allegati pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
- Eventuali variazioni quali-quantitative dello scarico o ogni modificazione che si intenda apportare al sistema di convogliamento delle acque dovranno essere comunicate all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione del medesimo e aggiornamento dell'atto autorizzativo.
- Deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico qualora si intenda realizzare modifiche della rete fognante, qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo.
- Dovrà essere notificata al Comune ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile.

AVERTE

- che l'autorità competente al controllo è per legge autorizzata a compiere all'interno dell'immobile tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- che fermo restando le sanzioni previste, l'autorizzazione sarà da ritenersi automaticamente revocata qualora si riscontrasse un inadempimento delle norme di legge e/o del Regolamento Comunale di Fognatura;
- che la presente autorizzazione è riferita esclusivamente allo scarico sopradetto, come individuato nella planimetria agli atti. Eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione allo scarico debitamente corredata dagli allegati previsti;
- che eventuali rifiuti, urbani, speciali o tossico-nocivi, ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs. n°22 del 05.02.97, prodotti presso l'insediamento, od altra unità operativa, ovvero liquami e fanghi ottenuti dal processo produttivo, o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno in piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti o società autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio della specifica normativa vigente;
- tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, al di fuori dei pubblici servizi, mediante pozzi o derivazioni, devono provvedere all'installazione e al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, e farne denuncia entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Responsabile SUAP

F.to Nara Berti

**A norma del D.Lgs. n° 152 del 3/04/2006 la
presente autorizzazione è valida fino al**

06/12/2015

**Un anno prima della scadenza dovrà essere
richiesto il rinnovo.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.